

# CERTIFICAZIONI

## RILASCIO DEI CERTIFICATI

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 445/2000) in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione di legge, *violazione dei doveri d'ufficio*.

Le certificazioni nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi sono sempre sostituite **da autocertificazioni** o dall'atto di notorietà.

Pertanto, gli Uffici amministrativi dell'Accademia possono rilasciare i certificati che sono validi ed utilizzabili solo nel rapporto tra privati e su tali certificazioni è apposta la dicitura: *"il presente certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, L. 12/11/2011, n. 183, non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori dei pubblici servizi"*.

I certificati di iscrizione o di frequenza e di diploma sono soggetti al pagamento dell'Imposta di bollo di **€16,00** per ciascun documento (art. 7 bis c. 3 della Legge 24/06/2013 n.71).

I moduli di richiesta dei certificati possono essere compilati in segreteria didattica o scaricati dal sito ed inviati via fax (055/2396921) o tramite posta. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, pena la non procedibilità della domanda.

Il certificato sarà emesso e disponibile per il ritiro in segreteria dopo due settimane dalla ricezione della richiesta. Per il ritiro del documento bisogna presentarsi in segreteria didattica negli orari di apertura al pubblico (nel caso si provvedesse al ritiro di certificazioni altrui, muniti di delega firmata e fotocopia del documento d'identità del delegante e del delegato).

In caso di ritiro della pergamena di Diploma è necessario allegare una marca da bollo da **€16,00**. La suddetta pergamena sarà consegnata solo previa verifica dell'avvenuto pagamento della Tassa di Diploma, di **€90,84**, versata sul C.C.P. 1016 intestato all'Ufficio Tasse Scolastiche di Pescara.

## RILASCIO DEL DIPLOMA SUPPLEMENT

Il Diploma supplement è una certificazione integrativa del diploma di laurea che corrisponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco, e nella quale sono descritte la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati dallo studente. E' costituito da otto sezioni nelle quali sono riportate solo informazioni ufficiali sulla carriera dello studente (dati anagrafici, titolo di studio, livello del titolo, curriculum e voti, funzioni del titolo, informazioni aggiuntive, certificazione e descrizione del sistema nazionale di istruzione superiore) con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento del titolo conseguito.

Lo scopo del Diploma supplement è quello di rendere più "trasparente" il titolo di studio in quanto integra il curriculum dello studente, favorisce la mobilità nazionale ed internazionale.

Il Diploma Supplement, rilasciato in italiano e in inglese, è in grado di rendere più agevole il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all'estero.

Può essere rilasciato soltanto a coloro che abbiano conseguito il diploma accademico triennale di primo livello e biennale di secondo livello.

Per ottenere il rilascio del Diploma supplement è necessario presentare richiesta scritta utilizzando il modulo preposto. La richiesta, compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata o spedita via posta o **fax (055/2396921)**. L'elaborazione del Diploma supplement richiede un tempo tecnico di due settimane a partire dalla consegna o dalla ricezione della richiesta.

Ai sensi del D.M. del 28/12/2010 il MIUR ha sostituito la parola "certificato" con "relazione informativa", eliminando quindi la "natura certificatoria" del Diploma Supplement. Con successiva nota prot. 2610 del 29/12/2010 il Direttore Generale del MIUR informava dell'avvenuta modifica normativa e dell'esenzione dall'imposta di bollo del Diploma Supplement.

## RIMBORSI

Su delibera di indirizzo del Consiglio di amministrazione del 23/06/2011, nei casi di trasferimento e di ritiro in corso di anno accademico, l'Accademia non rimborserà la 1° rata del contributo in considerazione dei servizi resi. Gli oneri di ammissione non verranno rimborsati.

In caso di richiesta di rimborso per errato versamento lo studente dovrà compilare l'apposito modulo.

## SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E RINUNCIA AGLI STUDI (art. 24 e 24/1a del Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze)

### Art. 24 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni (utilizzando il modulo preposto) per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
  - a) curriculum accademico svolto;
  - b) versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi

c) versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda

#### Art. 24/1a - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi (utilizzando il modulo preposto) ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

f.to Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Rosanna Scalzo